

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
n. 103 del 27 aprile 2018

Oggetto: Autorizzazione all'utilizzo dell'elicottero all'interno del Parco.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Consiglio Direttivo n. 11 del 24.02.2017 l'Ente Parco ha approvato, come previsto dall'articolo 40 della legge regionale 19/2009 e secondo il percorso indicato dal Ministero dell'Ambiente le Misure di conservazione sitespecifiche del SIC/ZPS IT 1140011 "Val Grande";
- tali Misure prevedono, fra l'altro, il divieto delle operazioni di sorvolo a quote inferiori ai 500 m AGL (Above Ground Level) in prossimità delle pareti rocciose a protezione dei siti di nidificazione di rapaci oggetto di protezione assoluta, nel periodo tra il 1° dicembre e il 31 luglio (periodo riproduttivo dell'avifauna).

VISTA la richiesta di autorizzazione all'uso di elicottero all'interno del territorio del Parco, presentata dal Sig. Massimo Caccini, in rappresentanza della Ditta "EliOssola s.r.l." di Domodossola (VB), acquisita al n. 1173 del protocollo generale dell'Ente Parco, il cui committente è il Club Alpino Italiano, sezione Verbania con sede in Verbania Intra;

ATTESO che l'utilizzo dell'elicottero, per cui si richiede l'autorizzazione, afferisce al sorvolo da località Cappella Porta sino al Rifugio CAI di Pian Cavallone (Comune di Intragna) per trasporto viveri e materiali per rifornimento rifugio;

RISCONTRATO che si richiede l'autorizzazione per numero cinque rotazioni, da effettuarsi il giorno 09.05.2018, condizioni meteorologiche permettendo;;

VISTA la legge 394/91 ed il D.M. 02.03.1992 ed in particolare l'art. 4 punto c) e valutato che il volo non comporta situazioni di incompatibilità ambientale,

VISTO il D.Lgs 165/01 in tema di competenze del Direttore e lo Statuto dell'Ente Parco, in tema di competenze del Direttore;

D E T E R M I N A

1. DI AUTORIZZARE la Ditta "EliOssola s.r.l." di Domodossola (VB), ad effettuare i voli alle condizioni espresse nella richiesta il giorno 09.05.2018, previa tempestiva comunicazione al Raggruppamento Carabinieri Parco Nazionale "Val Grande" di Vogogna, da effettuarsi a cura del suddetto richiedente;
2. DI DARE ATTO che l'Ente Parco declina ogni responsabilità penale e civile in merito ai voli ed alle loro implicanze;
3. DI DARE ATTO che è in ogni caso vietato sorvolare le zone di riserva integrale e vietato il sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo nella tratta di trasferimento sottesa ai confini del Parco;
4. DI COMUNICARE la presente autorizzazione al richiedente e al Raggruppamento Carabinieri Parco Nazionale "Val Grande" di Vogogna, per le attività di vigilanza di cui all'art. 21 della legge 394/91.



Il Direttore  
Dott. Tullio Bagnati

Ente Parco Nazionale Val Grande  
Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo on line sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande ([www.parcovalgrande.it](http://www.parcovalgrande.it)) il giorno 27 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

Vogogna, li 27 aprile 2018



Il Direttore  
Dott. Tullio Bagnati